

**COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI  
(Provincia di Piacenza)**



---

**SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA EDIFICI COMUNALI – RONDE ISPETTIVE NOTTURNE -  
A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI PER IL PERIODO DAL 01/02/2025 -  
AL 31/01/2028- CIG .....**

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **1. Oggetto dell'affidamento**

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di vigilanza ispettiva degli edifici comunali a favore del Comune di Castel San Giovanni, svolto attraverso lo strumento della ronda con autopattuglia con ispezione esterna notturna, nella fascia oraria indicata dall'Amministrazione contraente.

L'attività è volta a garantire la vigilanza, la sicurezza e la custodia degli immobili.

Le modalità di erogazione del servizio oggetto dell'affidamento devono essere conformi a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. n. 269/2010 recante "Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti" e relativi allegati.

## **2. Prestazioni oggetto del servizio e modalità di svolgimento**

Il servizio di vigilanza, che deve essere erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel DM 269/2010, in particolare nell'Allegato di Sezione, 3c, è finalizzato a garantire l'appropriato livello di sicurezza e a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale.

Il servizio deve essere espletato tramite personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (Guardie Particolari Giurate - G.P.G.), ai sensi della normativa vigente (art. 134 del TULPS; D.M. n. 269/2010), ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale deve:

- essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente;
- essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio;

Durante l'orario di lavoro ogni G.P.G., ai sensi del D.M. 269/2010, deve:

- indossare sempre l'uniforme in dotazione (mantenuta in condizioni decorose);
- essere in possesso di licenza di porto d'armi ed essere munita di pistola;
- portare ben visibile il tesserino di riconoscimento, riportante la denominazione dell'istituto, la matricola o il nominativo, e una fotografia;
- annotare sull'apposito Registro, in modo esaustivo tutte le attività effettuate e qualunque anomalia o fatto riscontrato inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute. Sul Registro dovranno in ogni caso essere riportate la data, l'ora, il nome del personale di vigilanza intervenuto, orario di inizio e fine intervento, esito dell'intervento, il nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato.

In ogni caso, al termine del turno di lavoro, nell'espletamento di qualsiasi servizio di vigilanza oggetto del presente capitolato, il personale di vigilanza dovrà redigere un rapporto di servizio quotidiano, che evidenzia quanto accaduto nel corso dell'orario di riferimento; il rapporto dovrà elencare nomi, fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza delle strutture sia sulla regolarità del servizio medesimo.

Le ronde ispettive verranno svolte mediante l'utilizzo di un'autopattuglia con a bordo una o più G.P.G., chiaramente identificabile con il logotipo aziendale del Fornitore e dotata di radio veicolare in costante collegamento con la propria Centrale Operativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto da una sola G.P.G., qualora si rendesse necessario l'intervento, la G.P.G. è tenuta ad

informare tempestivamente la Centrale Operativa e ad attendere l'arrivo di personale di supporto.

Le ispezioni da svolgere sono esterne all'obiettivo, effettuate anche a piedi e nel rispetto delle garanzie di sicurezza. Il numero degli obiettivi deve essere congruo all'orario di servizio, alla distanza, alla natura e alla dislocazione degli obiettivi.

L'ispezione deve avere un carattere di imprevedibilità al fine di aumentarne l'efficacia deterrente.

Durante ciascun passaggio, l'autopattuglia deve effettuare le attività elencate di seguito a titolo non esaustivo:

- il controllo degli accessi alla struttura, l'esame delle serrature di tutte le porte di sicurezza e l'accertamento della chiusura degli infissi;
- l'accertamento di situazioni anomale o di pericolo con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- l'allontanamento di persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite;

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale o di pericolo la G.P.G. dovrà:

- chiedere rinforzi alla propria Centrale Operativa per fronteggiare eventuali situazioni di maggior rischio;
- informare le Autorità preposte, mantenendosi a loro disposizione, ove siano riscontrate tracce di reati perpetrati o tentati, o altre anomalie sopra elencate.

Su richiesta dell'Amministrazione Contraente il servizio di vigilanza ispettiva dovrà essere svolto con la seguente modalità:

- n. 1 ronda ispettiva notturna con ispezione esterna, nella fascia oraria 22-06, attraverso la quale, in particolare, deve essere garantita l'attività di ispezione del perimetro dell'Obiettivo, comprensivo anche dell'area parcheggio, e l'eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni.

### **3. Gestione delle emergenze**

Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza, inviando se del caso la richiesta di intervento alle figure competenti. Il Fornitore, non appena ricevuta la richiesta, deve attivare gli operatori in pronta disponibilità.

### **4. Durata del servizio**

L'affidamento avrà durata di 36 (trentasei) mesi che decorreranno dal 01/02/2025 e fino al 31/01/2028.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo ragionevolmente necessario per consentire di espletare le procedure di scelta del contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il Fornitore affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli per l'Amministrazione, prezzi, patti e condizioni.

Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata dell'affidamento, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto.

Per la gestione del servizio e delle relative attività, il Fornitore deve necessariamente disporre di una Centrale Operativa conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel DM 269/2010 e presidiata e attiva 24 ore su 24, sia nei giorni feriali sia festivi.

In particolare, devono essere garantite le seguenti fasi di controllo e gestione:

- Accertamento iniziale dell'evento e sua localizzazione;
- Decisione ed attivazione tempestiva, mirata e circostanziata all'evento, del personale di vigilanza e, se necessario, delle Forze dell'Ordine;
- Monitoraggio delle fasi evolutive e chiusura dell'intervento.

### 5. Piano dettagliato degli interventi per ogni obiettivo

Il servizio ispettivo con autopattuglia con ispezione esterna notturna, comprensivo di una (1) ronda, deve essere svolto presso i seguenti obiettivi e nella fascia oraria indicata:

SEDE	N. OBIETTIVO	INDIRIZZO	FASCIA ORARIA
Scuola materna/Asilo Nido	1	Via N. Sauro	22-06
Scuole medie /Teatro Verdi	2	Via Verdi/Via Gazzotti/Via Garibaldi, 7	22-06
Villa Braghieri/Palacastello	3	Via Emilia Piacentina/Via Mulini	22-06
Campo giochi	4	Via F.lli Bandiera	22-06
Campo giochi	5	Via Colombo	22-06
Campo giochi	6	Via La Marmora	22-06
Campo giochi	7	Via Donatello	22-06
Campo giochi	8	Via Pellegrini	22-06
Campo giochi	9	Via Schiapparoli	22-06
Campo giochi	10	Fontana Pradosa	22-06
Campo giochi	11	Bosco Tosca	22-06
Ex sede scuole elementari	12	Ganaghello	22-06
Ex sede scuole elementari	13	Creta	22-06

### 6. Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio, corrisposto in forma di canone mensile, è pari in € --,--, IVA esclusa, per ciascun obiettivo sopra elencato, e comprende una ronda ispettiva notturna con autopattuglia, nella fascia oraria indicata all'art. 5.

Il valore stimato e complessivo dell'affidamento è quindi calcolato in € --,---,00 IVA esclusa per il periodo 01/02/2025-31/01/2028.

Il corrispettivo contrattuale che verrà indicato in sede di presentazione del preventivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare il servizio dettagliatamente descritto nel presente Capitolato.

L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

### **7. Adeguamento dei prezzi**

Il corrispettivo determinato in sede di richiesta di offerta, sarà soggetto a revisione annuale in rapporto all'indicizzazione ISTAT del costo della vita dal secondo anno di gestione. La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC o lettera raccomandata con assicurazione di ricezione e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione comunale, che dovrà essere fatto non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti. Il fornitore rinuncia fin d'ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni di affidamento sia economiche che normative per tutta la durata del contratto.

### **8. Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto dell'affidamento nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione Contraente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

#### **9. Obbligazioni specifiche del fornitore**

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) eseguire il servizio oggetto del Contratto, dettagliatamente come descritto nel presente Capitolato;
- b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- c) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto;
- d) erogare il servizio oggetto del Contratto e prestare il servizio connesso, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto;
- e) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio per comunicare con la Centrale Operativa;
- f) garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone;
- g) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

#### **10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

#### **11. Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore emetterà fattura elettronica con cadenza mensile.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Castel San Giovanni - Piazza XX Settembre, 2 29015 Castel San Giovanni

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Prima della liquidazione di ogni fattura l'ufficio competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall' INPS -INAIL aggiornato ed in corso di validità.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento sarà effettuato solo dopo il controllo della regolarità entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

Il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica l'importo per ogni obiettivo, il numero della determina di affidamento, il Codice identificativo di Gara (CIG). Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si può risolvere di diritto dall'Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa

## **12. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il conto corrente di cui al comma 5 dell'art. 12 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune di Castel San Giovanni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

## **13. Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **14. DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)**

In merito all'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla redazione del D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto quale parte integrante, sarà sottoscritto da entrambe le parti.

#### **15. Garanzia definitiva**

Il Fornitore affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui al predetto art. 106 (con esclusione delle disposizioni riguardanti le riduzioni e gli aumenti della garanzia medesima, come da parere MIT n. 2129 del 13/07/2023).

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia dovrà essere reintegrata ogniqualvolta l'Amministrazione comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta mediante pec, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **16. Polizza assicurativa**

Il fornitore si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia del personale adibito al servizio, che di terzi, cagionati da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonchè per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi.

Il fornitore dovrà stipulare una polizza RC TERZI/O a copertura dei danni a terzi che possono essere causati durante lo svolgimento dell'attività (RC Terzi) e a copertura dei danni che possono subire le persone che lavorano nell'azienda a causa di responsabilità che possa derivare dall'azienda (RC Terzi/O).

Le polizze, e relativa quietanza di pagamento, dovranno essere trasmesse al Committente entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio. Annualmente andranno altresì trasmesse le quietanze di pagamento.

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico del Fornitore.

Il fornitore si impegna a intervenire in giudizio sollevando il Comune di Piacenza da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti destinatari del servizio, nonché nei confronti del personale ivi impiegato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore dovrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate.

### **17. Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

### **18. Risoluzione**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Contratto, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste

dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
- d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- n) in caso di revoca della licenza per l'esercizio dei servizi di vigilanza armata;
- qr) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Contraente.

#### **19. Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- iv) L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi

ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

v) L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

vi) in ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.

## **20. Responsabile del servizio e referente del fornitore**

Il Fornitore individua il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione.

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

## **21. Sciopero del personale**

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità del servizio oggetto del Contratto.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente con un anticipo di almeno 7 gg.

## **22. Cessione del credito - Cessione del Contratto - Subappalto**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È fatto pertanto assoluto divieto al Fornitore affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale. E' fatto divieto espresso di subappalto del servizio.

## **23. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e Codice di Comportamento dei dipendenti**

L'impresa aggiudicataria del servizio prende atto e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel "PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA', TRIENNIO 2022-2024 DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI", approvato con delibera di Giunta comunale n. 49/2022, reperibile sul sito internet comunale alla voce "Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti

e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, approvato con delibera di Giunta comunale n. 137/2021 e reperibile sul medesimo sito internet alla voce "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti Generali".

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

#### **24. Trattamento dati personali**

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Castel San Giovanni conformemente al Regolamento UE/2016/679.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, il Concessionario prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali limitatamente ai trattamenti funzionali all'attività relativa all'erogazione del servizio previsto dalla presente concessione.

3. Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Castel San Giovanni), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente capitolato tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

#### **25. Norma finale e di rinvio**

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n. 36/2023;
- dal DM n. 269/2010;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.